

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-823 del 30/03/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. SOCIETA' IRETI SPA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "CHALET" IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-849 del 30/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta MARZO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013. SOCIETA' IRETI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' INERENTE AI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL'AGGLOMERATO "CHALET" IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della società IREN EMILIA SPA, avente sede legale in Comune di Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano n. 30, presentata all'Unione dei Comuni Bassa Val D'Arda Fiume Po (con funzione di Sportello Unico del Comune di Monticelli d'Ongina) e trasmessa dallo stesso con nota del 14/12/2015 (acquisita agli atti provinciali il 18/12/2015 con prot. n. 74020), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "Chalet" (codice agglomerato APC1129 - PC 679) in Comune di Monticelli d'Ongina;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale precedentemente autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. N° 73 del 16/01/2013;

Verificato che:

- la rete fognaria delle acque reflue urbane a servizio dell'agglomerato "Chalet":
 - serve 79 abitanti (79 residenti e 0 fluttuanti);
 - non raccoglie acque reflue industriali, né assimilate alle domestiche;
 - non è dotata di scolmatori di piena, né di impianti di sollevamento;
 - è dotata di un impianto di trattamento costituito da fossa Imhoff e filtro percolatore, avente capacità di progetto pari a 100 A.E. ed in esercizio dal 2005;
- il sistema di trattamento è da ritenersi un impianto di trattamento appropriato ai sensi della tabella 2 del punto 7) della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
- lo scarico (n° 033027/005 catasto scarichi) in uscita dall'impianto di trattamento di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale "Fiume Po", così come lo scolmatore di piena dello stesso impianto di trattamento;

Acquisita nel merito la relazione tecnica istruttoria, con prescrizioni, espressa da ARPAE Sezione Territoriale di Piacenza ed acquisita agli atti in data 21/03/2016 prot. n. 2773;

Valutato che rispetto all'impatto acustico non si rileva la presenza di fonti di emissione significative;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;

- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Preso atto che dall'01/01/2016 il Gestore del Servizio Idrico integrato è la Società I RETI SPA, così come comunicato da IREN EMILIA SPA (precedente Gestore del S.I.I.) con nota del 30/12/2015, prot. n° EM 007615-2015-P (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 75933);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla società I RETI S.P.A. per lo svolgimento dell'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**Chalet**" (codice agglomerato **APC1129 - PC 679**);

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015 e n° 99 del 30/12/2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività inerente ai servizi di fognatura e depurazione dell'agglomerato "**Chalet**" (codice agglomerato **APC1129 - PC 679**) in capo alla Società I RETI S.P.A. (C. FISC. 01791490343) avente sede legale in Comune di Tortona (AL), Frazione Castelnuovo Scrivia, SP 45. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 (parte TERZA) e s.m.i., allo scarico di acque reflue urbane, comprensiva dello scarico derivante dallo scolmatore di piena dell'impianto di trattamento;

2. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue urbane (n° 033027/005 catasto scarichi) nel corpo idrico superficiale "Fiume Po", le seguenti **prescrizioni**:

a) lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione di seguito indicati:

- Solidi sospesi totali (mg/l): non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 200 mg/l;
- BOD5 (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 250 mg/l;
- COD (mg/l): non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 500 mg/l;

b) il punto di prelievo fiscale a valle della fossa Imhoff dovrà essere in ogni momento accessibile per consentire il controllo ed un agevole e corretto campionamento delle acque reflue; il campionamento dovrà essere altresì consentito anche a monte del sistema di trattamento;

c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere prevista una regolare pulizia e

costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;

- d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza ed il corretto funzionamento. In particolare dovrà essere prevista la regolare pulizia della fossa Imhoff con la rimozione dei fanghi ogni qualvolta ve ne sia la necessità al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
- e) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza;
- f) dovranno essere effettuati, almeno con cadenza annuale, autocontrolli analitici delle acque reflue in uscita dall'impianto di trattamento con la caratterizzazione, mediante un campionamento medio composito nell'arco delle 3 ore, dei seguenti parametri: Solidi sospesi totali e COD;
- g) dovrà essere tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione), con fogli numerati progressivamente, a disposizione dell'Autorità di Controllo, nel quale allegare i certificati analitici relativi agli autocontrolli di cui alla lettera f) e sul quale annotare:
 - i dati relativi alla manutenzione/verifiche della rete fognaria e dell'impianto di trattamento;
 - la data di asportazione dei fanghi nel caso non sussista l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - quanto previsto alla successiva lettera i);
- h) lo scolmatore di piena dell'impianto di trattamento si dovrà attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche, garantendo un grado di diluizione pari a 5 rispetto alla portata reflua media delle 24 ore. Anche lo scarico dello scolmatore dovrà rispettare la prescrizione di cui alla precedente lettera c);
- i) in caso si verificano imprevisti, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria o all'impianto di trattamento (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi), dovrà esserne data immediata comunicazione (tramite PEC o fax), all'ARPAE, all'Azienda U.S.L. di Piacenza e al Comune di Monticelli d'Ongina, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino della normalità che dovrà essere altresì comunicata ai medesimi Enti;
- j) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento o della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. di fare salvo che:

- che qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività di fognatura e depurazione dovrà essere smaltito e/o riutilizzato nel rispetto della normativa di settore vigente;
- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

4. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo che sarà rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val D'Arda Fiume Po sulla base della presente determinazione sostituisce l'autorizzazione precedentemente rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto n. 73 del 16/01/2013;
- la presente autorizzazione non comprende i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa di settore e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Bassa Val D'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio da parte dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'Arda Fiume Po.

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.